

IL RIENTRO DEI CERVELLI

Con il cd. rientro dei cervelli si suole intendere quella disposizione agevolativa introdotta per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero.

La norma prevede che ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Detti emolumenti non concorrono alla formazione dell'IRAP.

Tali disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Riferimenti normativi

- art. 44 del D.L. n. 78/2010, conv., con modif., in legge n. 122 del 30 luglio 2010

Settembre 2010